

P.U. n. 871/2024



Sentenza 550/2026
Repertorio 591/2026

Ristrutturazione dei debiti 7/2026
Forti Alessandro

Ristrutturazione dei debiti 8/2026
Consiglio Eleonora

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA- XIV sezione civile

in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Vitale, pronuncia
la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

ex art. 70 co. 7, d. lgs. n. 14/2019

-visti gli atti del procedimento epigrafato del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **FORTI ALESSANDRO** (C.F.:FRTLSN78T09H501E), nato a Roma il 9.12.1978 e **CONSIGLIO ELEONORA** (C.F.:CNSLNR81L64H501H), nata a Roma il 24.07.1981, entrambi residenti in Roma, Piazza dei Condottieri n. 43-,

Rilevato che

-con ricorso promosso in data 05.06.2024 gli istanti hanno chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione debiti del consumatore con previsione di un piano e messa a disposizione della procedura, per il pagamento di rate mensili di € 450,00 per la durata di cinque anni, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare quantificate in € 3.000,00 mensili, ipotizzando altresì di utilizzare per ogni anno del piano, una consistente parte della "tredicesima" e "quattordicesima" mensilità (€ 1.700,00), con messa a disposizione dei creditori della complessiva somma di € 35.500,00 a fronte di una debitoria di € 99.479,16;

-con decreto del 23.09.2025 emesso da codesto Tribunale veniva dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti degli istanti, sussistendone i presupposti, con pubblicazione a



cura dell'OCC nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma della proposta e piano, comunicati a tutti i creditori con avvertimento circa i tempi e le modalità per l'esercizio della facoltà di presentare osservazioni e l'ulteriore possibile sviluppo della procedura come disciplinato dall'art. 70 CCII;

-con relazione integrativa del 31.10.2025 il Liquidatore rappresentava la proposizione di osservazioni da parte del creditore IBL Banca S.p.A. la quale: a)aggiornava la propria posizione creditoria allegando crediti inferiori rispetto a quanto indicato nella Relazione OCC del 5.06.2024, per una complessiva riduzione di € 14.252,00, che conseguentemente comportava una riduzione del passivo complessivo, aumentando la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari; b) contestava la convenienza del Piano rispetto alla liquidazione controllata, evidenziando una differenza di soli € 100,00 tra i due scenari (Piano: € 35.500,00 - Liquidazione: € 35.400,00), scostamento da ritenersi secondo la Banca "non apprezzabile" e dunque non legittimante il ricorso alla procedura ex art. 67 CCII; c) l'eccessività di talune voci di spesa indicate nel Piano e ricomprese tra le spese c.d. necessarie d) contestava altresì la buona fede dei debitori, sostenendo che il ricorso sistematico al credito per spese personali configuri colpa grave ai sensi dell'art. 69 CCII; e) rivendicava inoltre il diritto a continuare a percepire integralmente le trattenute da cessione del quinto anche nel corso della procedura;

-nella medesima Relazione integrativa, Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedeva a precisare il proprio credito nei confronti della sig.ra Consiglio Eleonora, aggiornando l'importo in complessivi € 5.206,72 in luogo dell'originario ammontare di € 3.920,42, elaborato sulla base della documentazione disponibile al momento della redazione della Relazione OCC, così precisato:

- Imposta: € 4.472,17
- Diritti, aggio, interessi e spese: € 734,55

per un incremento di complessivi € 1.286,30 in ragione dell'aggiornamento degli accessori di legge, importo che secondo



nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma e la sua
trascrizione presso i registri immobiliari

DICHIARA

chiusa la procedura.

Roma, 26.5.2026

Il Giudice
dott. Francesca Vitale

